

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima.

INDICE

- art. 1** finalità
- art. 2** soggetti beneficiari e oggetto dei contributi
- art. 3** settori di intervento
- art. 4** termine e modalità di presentazione della domanda di contributo
- art. 5** cause di inammissibilità della domanda di contributo
- art. 6** istruttoria, valutazione dei progetti e procedimento di assegnazione
- art. 7** concessione ed erogazione dei contributi
- art. 8** spese ammissibili e spesa ammessa a contributo
- art. 9** spese non ammissibili
- art. 10** cumulo di contributi
- art. 11** rendicontazione della spesa
- art. 12** documentazione giustificativa della spesa
- art. 13** tempi di realizzazione e modifiche dei progetti specifici di intervento
- art. 14** revoca del contributo
- art. 15** modalità di comunicazione degli atti del procedimento
- art. 16** obblighi di pubblicità e di informazione
- art. 17** disposizioni transitorie
- art. 18** rinvio
- art. 19** entrata in vigore
- Allegato A)** – Criteri funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), di seguito legge, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi destinati al sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge.

2. In particolare, il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge:

- a) gli obiettivi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi
- b) le spese ammissibili;
- c) i criteri e le modalità per la concessione e rendicontazione dei contributi;
- d) i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi;
- e) le eventuali esclusioni per determinate categorie di beneficiari.

Art. 2 soggetti beneficiari e oggetto dei contributi

1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 1 gli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero la cui funzione d'interesse regionale è riconosciuta dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10 della legge e del relativo Regolamento di attuazione, emanato con D.P.Reg. 22 marzo 2011, n. 61/Pres.

2. I contributi di cui all'articolo 1 riguardano le spese istituzionali e di funzionamento nonché le spese per la realizzazione di specifici progetti d'intervento, generate nell'anno di concessione dei contributi stessi dai soggetti di cui al comma 1.

Art. 3 settori di intervento

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 della legge, i progetti specifici di cui all'articolo 2, comma 2, possono rientrare in uno o più dei seguenti settori di intervento:

a) rafforzamento del senso di appartenenza e di aggregazione nell'ambito delle varie Comunità dei corregionali all'estero, nonché conservazione e valorizzazione delle specifiche identità culturali, quali premesse per il mantenimento e la qualificazione delle relazioni con la regione d'origine e quali fattori essenziali di coesione, di impegno e di vitalità per le Comunità stesse;

b) implementazione degli strumenti e delle iniziative di comunicazione destinate a creare una rete di informazione, di aggregazione e di partecipazione dedicata a tutti i corregionali all'estero e rivolta in particolare ai giovani, sia discendenti di emigrati che residenti all'estero per mobilità professionale;

c) intensificazione delle iniziative destinate alle giovani generazioni dei discendenti da famiglie di corregionali residenti all'estero, in funzione della riscoperta e della maggiore conoscenza delle rispettive radici culturali originarie e ai fini del loro coinvolgimento anche nella odierna realtà del Friuli Venezia Giulia, tramite: la realizzazione di stage formativo – culturali in regione con la partecipazione di un numero significativo di giovani; facilitazione della frequenza di corsi di specializzazione e di alta formazione professionale presso le Università e le istituzioni scientifiche della regione; organizzazione di incontri di giovani corregionali nell'ambito continentale, quali momenti di aggregazione, di scambio e di crescita culturale comune;

d) valorizzazione della presenza, delle competenze e delle attività imprenditoriali dei corregionali all'estero, anche mediante l'intensificazione di rapporti di collaborazione con gli enti, le realtà produttive e le aziende del Friuli Venezia Giulia ed il coinvolgimento delle associazioni dei Paesi di residenza dei corregionali stessi nelle missioni di carattere istituzionale ed economico promosse dalla Regione;

Art. 4 termine e modalità di presentazione della domanda di contributo

1. Ai fini dell'accesso ai contributi, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 presentano domanda al Servizio competente in materia di interventi per i corregionali all'estero, di seguito Servizio, a pena di inammissibilità esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) nel periodo compreso tra 1° e il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello per il quale è richiesto il contributo, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 17.

2. La domanda di contributo, sottoscritta con firma autografa ovvero con firma digitale dal legale rappresentante dell'ente richiedente o da altra persona a ciò legittimata, ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

a) progetto annuale di attività, recante la specifica illustrazione dei progetti specifici nei settori di intervento di cui all'articolo 3 che si prevede di realizzare;

b) piano finanziario preventivo, in cui sono distintamente evidenziate le spese istituzionali e di funzionamento e le spese previste per la realizzazione dei progetti specifici nei settori di intervento di

cui all'articolo 3 e sono altresì indicate le fonti di finanziamento, diverse dal contributo regionale, previste a copertura dell'eventuale quota del costo complessivo del progetto annuale di attività eccedente il contributo richiesto;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), attestanti:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale;

2) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo del contributo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23);

4) i dati e gli elementi necessari per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 6, comma 1;

d) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, qualora la domanda non sia firmata digitalmente.

3. La domanda è redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel sito web istituzionale della Regione.

4. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l'istruttoria delle domande di contributo; tale documentazione deve essere fornita entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo è considerata inammissibile e archiviata.

Art. 5 cause di inammissibilità della domanda di contributo

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 2;

b) presentate oltre il termine di scadenza fissato dall'articolo 4, comma 1;

c) prive della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto richiedente o di altra persona a ciò legittimata;

d) non corredate da fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, qualora la domanda non sia firmata digitalmente;

e) trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC);

f) relativamente alle quali è decorso inutilmente il termine assegnato dal Servizio per la regolarizzazione o integrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

Art. 6 istruttoria, valutazione dei progetti e procedimento di assegnazione

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale, e verificando, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti verificando altresì l'ammissibilità delle spese previste ai fini della determinazione dell'entità della spesa ammessa a contributo, come

definita all'articolo 9, comma 5.

2. Le domande risultate ammissibili a seguito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, sono valutate nel merito da apposita commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente, ad esclusione della domanda presentata dall'Associazione di cui all'articolo 7, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), cui è attribuita la quota nel limite indicato dalla legge.

3. La commissione di valutazione di cui al comma 2 determina l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri qualitativi definitivi nell'Allegato A) al presente regolamento ai fini della formazione della graduatoria di merito,

4. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite in misura proporzionale al punteggio attribuito alle singole domande valutate ai sensi del comma 3 e risultate finanziabili.

5. L'entità del contributo non può superare l'importo complessivo della spesa ammessa, come definita dall'articolo 8, comma 5; nel caso in cui l'ammontare del contributo determinato in applicazione del comma 3 ecceda l'importo complessivo della spesa ammessa, esso viene automaticamente ridotto in misura pari a quest'ultimo importo e le risorse rese disponibili a seguito di tale riduzione sono ripartite fra le altre domande valutate e risultate finanziabili, in proporzione al punteggio loro rispettivamente attribuito.

6. L'elenco delle domande finanziate con l'indicazione dell'importo rispettivamente assegnato è approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di corregionali all'estero ed è pubblicato nel sito web istituzionale.

7. Il Servizio comunica ai beneficiari l'assegnazione del contributo, e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo stesso fissando per la risposta un termine perentorio non superiore a quindici giorni lavorativi per il Servizio medesimo; decorso inutilmente tale termine il beneficiario viene escluso dal contributo.

8. In caso di mancata trasmissione dell'accettazione del contributo entro il termine di cui al comma 7, ovvero di rinuncia al contributo, l'importo del contributo stesso viene ripartito fra le altre domande valutate e risultate finanziabili, in proporzione al punteggio loro rispettivamente attribuito, e l'elenco di cui al comma 6 è corrispondentemente aggiornato.

9. Il procedimento di assegnazione dei contributi si conclude entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di contributo dall'articolo 4, comma 1, con l'emanazione del decreto del Direttore centrale che approva in via definitiva l'elenco delle domande finanziate.

Art. 7 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, da parte del Servizio, della dichiarazione di accettazione del contributo trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 6.

2. Con il decreto di concessione è inoltre erogato un anticipo pari al novanta per cento del contributo concesso mentre il saldo del contributo viene erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto delle spese sostenute.

Art. 8 spese ammissibili e spesa ammessa a contributo

1. Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese istituzionali e di funzionamento, riferite al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno per il quale è richiesto il contributo, e pagate entro il termine fissato per la rendicontazione ai sensi dell'articolo 11;
- b) spese direttamente riconducibili alla realizzazione dei progetti specifici previsti nei settori di

intervento di cui all'articolo 3, che insorgono nel corso delle diverse fasi organizzative e di svolgimento dei progetti stessi, e che risultano pagate entro il termine fissato per la rendicontazione ai sensi dell'articolo 11; i progetti possono essere attuati anche mediante collaborazioni con i sodalizi nazionali ed esteri che fanno riferimento al soggetto beneficiario del contributo e in tal caso sono ammesse le spese a questi rimborsate purché rientranti in quelle indicate come ammissibili ed adeguatamente documentate e dettagliate in relazione al progetto presentato, comunque entro il limite del 60 (sessanta) per cento del totale previsto per tale tipologia di spesa.

2. Si considerano ammissibili, in particolare, le spese rientranti nelle seguenti categorie:

a) spese istituzionali, comprendenti: spese di viaggio, rimborsi chilometrici, vitto e pernottamento in Italia e all'estero dei componenti degli organi statutari, nonché eventuali compensi per l'attività svolta da parte di organi di direzione;

b) spese di funzionamento, comprendenti:

1) spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il loro riscatto; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria;

2) spese bancarie relative al conto dedicato, esclusi gli interessi passivi;

3) spese per la produzione e stampa di materiale informativo quali periodici, pubblicazioni, bollettini. Nel caso in cui, durante l'esercizio di riferimento, vi siano pubblicazioni per cui si ottengano contributi pubblici statali per l'editoria, non quantificabili al momento della domanda di contributo regionale, il corrispondente importo potrà essere utilizzato, previa comunicazione al Servizio, per altre spese ammissibili comprese nel programma annuale presentato;

4) spese per il personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione;

5) spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;

c) spese inerenti ai progetti specifici, comprendenti :

1) spese di viaggio, rimborsi chilometrici, vitto e pernottamento in Italia e all'estero delle persone impegnate nella realizzazione del progetto;

2) spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione di beni strumentali ammortizzabili; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il progetto; spese per forniture di beni e servizi, incluse le spese per il trasporto e la spedizione di strumenti o di altre attrezzature e connessi oneri assicurativi; spese per l'acquisto e la produzione di materiale informativo e divulgativo, anche audiovisivo e librario e altre spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa;

3) spese di rappresentanza: spese per rinfreschi, catering e allestimenti ornamentali, nonché per l'acquisto di targhe, medaglie oggettistica, per un importo complessivo non superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo totale delle altre spese ammesse per la realizzazione del singolo progetto; spese per doni, omaggi di modico valore come definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia;

4) spese per compensi a relatori, interpreti, esperti e consulenti impegnati nella realizzazione del singolo progetto, per un importo complessivo non superiore al 20 per cento dell'importo totale delle altre spese ammesse per la realizzazione del singolo progetto, e comunque fino ad un massimo di 500,00 euro per singola prestazione nell'ambito degli eventi e delle altre iniziative previste;

5) spese per corrispettivi al personale assunto a tempo determinato esclusivamente per lo

svolgimento di compiti relativi alla realizzazione del progetto, per un importo complessivo non superiore al 20 (venti) per cento dell'importo totale delle altre spese preventivate per la realizzazione del progetto medesimo.

3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono rimborsate nei limiti di quanto previsto per il personale regionale.

4. Le spese di cui al comma 1, lettera a) sono ammissibili per un importo non superiore a quello delle spese di cui al comma 1, lettera b).

5. La spesa ammessa a contributo è pari alla somma delle spese ammissibili, detratti l'eventuale cofinanziamento assicurato dal richiedente con fondi propri, gli eventuali ricavi e gli altri contributi pubblici, anche regionali, o finanziamenti privati eventualmente ottenuti o previsti per il medesimo progetto di attività.

Art. 9 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per l'acquisto di beni immobili, beni mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;

b) ammende, sanzioni, penali, interessi passivi e oneri finanziari;

c) spese prive di una specifica destinazione;

d) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del beneficiario;

e) tasse e imposte, al cui versamento è tenuto il beneficiario, salvo i casi in cui il beneficiario opera come sostituto di imposta;

f) contributi in natura;

g) spese per necrologi, nonché per atti di liberalità, doni e premi, salvo se di modico valore, secondo la definizione recata dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con D.P.Reg. 24 febbraio 2015, n. 39/Pres.;

Art. 10 cumulo di contributi

1. Il contributo di cui al presente Regolamento è cumulabile con altri contributi pubblici, anche regionali, eventualmente ottenuti per la realizzazione del medesimo progetto di attività, fino alla concorrenza della spesa ammessa.

2. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza di ulteriori eventuali ricavi e degli ulteriori contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per il medesimo progetto di attività. La somma dei suddetti ricavi, contributi e finanziamenti e del contributo di cui al presente Regolamento non può superare la spesa ammessa, come definita dall'articolo 8, comma 5; in caso contrario il contributo è definitivamente rideterminato in misura pari alla differenza tra la spesa ammessa medesima e i predetti ricavi o contributi ulteriori.

Art. 11 rendicontazione della spesa

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), i beneficiari rendicontano nel limite del contributo concesso.

2. Ai fini della rendicontazione dell'impiego del contributo i soggetti beneficiari presentano, entro 30 aprile dell'anno successivo a quello di concessione del contributo, l'elenco analitico della

documentazione giustificativa della spesa previsto dall'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 2, una relazione illustrativa delle attività realizzate nell'ambito del progetto ed i risultati raggiunti.

3. L'elenco analitico di cui al comma 2 indica per ciascuna spesa, sotto la responsabilità del legale rappresentante del beneficiario:

- a) la data e il numero del documento di spesa;
- b) il nome ovvero ragione sociale e numero di partita Iva del soggetto percipiente;
- c) l'importo netto e l'eventuale Iva;
- d) l'oggetto della fornitura ovvero della prestazione;
- e) la data di pagamento.

4. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, su istanza motivata del beneficiario presentata prima della scadenza del termine stesso.

5. Il mancato rispetto del termine finale di presentazione del rendiconto, fissato dal comma 2 o successivamente prorogato ai sensi del comma 4, comporta la revoca del contributo.

6. Sono ammesse a rendiconto le spese conformi alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, comprovate da idonea documentazione giustificativa come disposto dall'articolo 12.

7. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) sono ammesse a rendicontazione per un importo non superiore a quello delle spese di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo.

8. Rispetto agli importi delle spese previste, come indicati nel piano finanziario preventivo presentato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), sono ammesse a rendiconto variazioni in compensazione tra le diverse categorie delle spese ammissibili indicate all'articolo 8, comma 2 nonché, entro il limite massimo del venti per cento, fra l'importo complessivo delle spese istituzionali e di funzionamento e l'importo complessivo delle spese relative ai progetti specifici di intervento; le variazioni eccedenti il suddetto limite percentuale sono escluse dal rendiconto; restano comunque fermi il disposto del comma 7, i limiti massimi fissati dall'articolo 8, comma 2, lettera c), numeri 3, 4, 5 e 6, nonché il disposto dell'articolo 13, comma 3.

9. Qualora in sede di rendicontazione si accerti che:

- a) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia superiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, l'ammontare del contributo rimane invariato;
- b) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, l'ammontare del contributo è definitivamente determinato in misura equivalente alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata;
- c) sono stati ottenuti ricavi o contributi pubblici o privati ulteriori rispetto a quelli eventualmente indicati con la domanda di contributo, e la somma di questi con il contributo concesso ai sensi del presente Regolamento superi la spesa ammessa, si applica il disposto dell'articolo 10, comma 2;
- d) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata è inferiore al 50 (cinquanta) per cento dell'ammontare del contributo concesso, il beneficiario decade dal contributo e il decreto di concessione del contributo stesso è revocato.

10. Nei casi di decadenza dal diritto al contributo o di rideterminazione del contributo stesso, l'anticipo erogato verrà richiesto in restituzione, rispettivamente, per l'intero importo ovvero per la parte eccedente il contributo rideterminato.

11. Se per la realizzazione del progetto sono stati ottenuti, successivamente alla presentazione della domanda, altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata, attestati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, l'ammontare del contributo è di conseguenza corrispondentemente ridotto.

12. Il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data di

presentazione del rendiconto medesimo, completo di tutta la documentazione necessaria.

13. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul sito internet istituzionale della Regione la relativa modulistica.

Art. 12 documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata, è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta dal medesimo, anche solo parzialmente, con il contributo regionale, nonché degli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalle fatture, buste paga, o documenti equivalenti, corredati dall'attestazione dell'avvenuto pagamento.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal soggetto emittente e reca la data di pagamento, ovvero il soggetto emittente rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 7/2000, in caso di fatture elettroniche, nella causale di pagamento delle stesse va indicata la seguente dicitura "Spese relative a iniziative assistite da contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia previsto dal Regolamento attuativo dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 7/2002".

5. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene acquistato, ovvero se la riferibilità al soggetto beneficiario e la natura del bene sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del beneficiario resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.

6. I rimborsi di spese sono comprovati da fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente da cui risulta la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del beneficiario, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto medesimo, nonché la causa e la data dell'attività cui si riferisce il rimborso.

7. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro di soggetti assunti a tempo determinato per la realizzazione del progetto di attività è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore; nel caso di moduli F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

Art. 13 tempi di realizzazione e modifiche dei progetti specifici di intervento

1. I progetti specifici di intervento sono realizzati nell'anno per il quale è concesso il relativo contributo, nel rispetto dei termini di inizio e di conclusione indicati nel progetto annuale di attività allegato alla domanda di contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), fermo restando il disposto del successivo comma 2.

2. Il Servizio può autorizzare i beneficiari, previa motivata richiesta, a modificare gli elementi progettuali, ivi compresi i termini di inizio e di conclusione degli interventi.

3. Non sono in ogni caso ammesse modifiche sostanziali dei progetti specifici di intervento. Per modifiche sostanziali si intendono:

- a) le variazioni tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dei progetti stessi, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda di contributo e dalla eventuale documentazione integrativa presentata in corso di istruttoria;
- b) le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione, e che comporterebbero

l'assegnazione, con riferimento ai criteri qualitativi valutativi, di un punteggio complessivo inferiore alla metà di quello già attribuito;

c) le modifiche che comportano una spesa finale complessivamente sostenuta per la realizzazione dei progetti stessi inferiore al 50 (cinquanta) per cento del contributo concesso.

Art. 14 revoca del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza del beneficiario dal diritto al contributo che si verifica, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al provvedimento di concessione, della permanenza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal Regolamento richiamato all'articolo 2, comma 2, dichiarata all'atto di presentazione della domanda di contributo;
 - c) mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui all'articolo 11, comma 2, o nel termine prorogato ai sensi dell'articolo 11, comma 4;
 - d) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi dell'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 9, lettera d);
 - e) modifica sostanziale, come definita all'articolo 13, comma 3, dei progetti specifici di intervento compresi nel progetto annuale di attività.
2. La revoca del contributo comporta la restituzione della somma erogata, unitamente agli interessi calcolati con le modalità dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art 15 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Oltre alla presentazione della domanda di concessione del contributo ai sensi dell'articolo 4, anche la presentazione del rendiconto ai sensi dell'articolo 11 nonché le comunicazioni relative agli altri atti dei procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).
2. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini perentori stabiliti dal presente Regolamento, fanno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della PEC.

Art. 16 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale riguardante la realizzazione del progetto di attività, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, va apposto il logo della Regione.
2. Nel corso dello svolgimento del progetto di attività, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale le informazioni e i dati attinenti al progetto stesso, da questa eventualmente richiesti.

Art. 17 disposizioni transitorie

1. In via di prima applicazione, ai fini dell'accesso ai contributi per l'anno 2019 la domanda è presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 7/2000.

Art. 19 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A)

Criteria funzionali alla determinazione dell'importo dei contributi (art. 7, comma 1)

Ambito A	criteria qualitativi oggettivi	punteggio massimo = 165/200	indicatori	punti
A1	Numero degli associati effettivi in Italia e all'estero	70	da 1.000 a 3.000 da 3.001 a 10.000 più di 10.000	0 40 70
A2	Numero di sedi in Italia e all'estero, aventi ciascuna un numero di associati effettivi non inferiore a 50	70	fino a 24 sedi da 25 a 50 sedi da 51 a 75 sedi da 76 sedi in poi	10 20 40 70
A3	Numero totale dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), a bis) e d) della L.R. 7/2002, realizzati dal soggetto riconosciuto nel triennio anteriore all'anno di presentazione della domanda	5	fino a 15 da 16 in poi	3 5
A4	Numero dei progetti, di cui all'ambito A3, realizzati dal soggetto riconosciuto quale soggetto Capofila nel triennio anteriore all'anno di presentazione della domanda	10	nessun progetto da 1 a 2 progetti da 3 a 4 progetti da 5 a 6 progetti oltre 7 progetti	0 2 4 5 10
A5	Numero dei progetti, di cui all'ambito A3, realizzati dal soggetto riconosciuto quale soggetto Partner nel triennio anteriore all'anno di presentazione della domanda	10	nessun progetto fino a 20 progetti da 21 a 35 progetti da 36 progetti in poi	0 2 4 10
Ambito B	criteria qualitativi valutativi	punteggio massimo = 35/200	indicatori	
B1	Congruenza delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto alla realizzazione del "progetto annuale di attività"	10	Fino a 5 insufficiente 6 sufficiente 7 buono 8 molto buono 9 ottimo 10 eccellente	
B2	Capacità del "progetto annuale di attività" di raggiungere le finalità indicate dall'art. 1 della L.R. 7/2002 e sottese ai settori di intervento di cui all'art. 3 del Regolamento	10	Fino a 5 insufficiente 6 sufficiente 7 buono 8 molto buono 9 ottimo 10 eccellente	

B3	Rilevanza e qualità dei progetti specifici di intervento compresi nel "progetto annuale di attività"	10	Fino a 5 insufficiente 6 sufficiente 7 buono 8 molto buono 9 ottimo 10 eccellente	
B4	Numero e qualità delle pubblicazioni o prodotti multimediali realizzati nell'anno anteriore a quello di presentazione della domanda	5	Voto graduato da 1 (sufficiente) a 5 (ottimo)	
	Totale punteggio	200		

VISTO: IL PRESIDENTE